

Cliente

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.

Progetto

Provincia di Vicenza

Comune di Bassano del Grappa

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

elaborato

1

titolo

Studio Preliminare Ambientale

Scala

Codice progetto

3090

archivio



REVISIONE	DATA	RESPONSABILE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	Novembre 2014	Riva Nuova s.r.l.	Riva Nuova s.r.l.	Riva Nuova s.r.l.	GP Gestori Pallets

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Dati identificativi del soggetto proponente

Ragione Sociale: G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.

Sede legale: Via F. Petrarca, 4
35014 - Fontaniva (PD)
Tel: 0424/568594 Fax: 0424/569036

Sede impianto: Via Cà Dolfìn, 176
36061 – Bassano del Grappa (VI)
Foglio n. 14 – Mappali n. 598

Legale rappresentante: Ometto Enrico

Codice fiscale: 04660460280

Partita IVA: 04660460280

Oggetto

dell'attività dell'azienda: Commercializzazione, riparazione e recupero di pallets

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

INDICE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

1. PREMESSA	3
2. DIMENSIONI DEL PROGETTO	3
3. CUMULABILITA' CON ALTRI PROGETTI	7
4. UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI	8
5. PRODUZIONE DI RIFIUTI	8
6. INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI	9
7. RISCHIO DI INCIDENTI	21

SEZIONE II – LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. PREMESSA	26
2. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO	26
3. VINCOLI AMBIENTALI E URBANISTICI	29

SEZIONE III – CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

1. PREMESSA	62
2. PORTATA DELL'IMPATTO	62
3. NATURA TRANSFRONTALIERA DELL'IMPATTO	65
4. PROBABILITA' DELL'IMPATTO	65

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

SEZIONE I – CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce la “Sezione 1 – Caratteristiche dei Progetti” dello Studio Preliminare Ambientale e viene articolato secondo quanto stabilito dall’Allegato V alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 4/2008, affrontando le seguenti argomentazioni:

- 1) Dimensioni del Progetto;
- 2) Cumulabilità con altri progetti;
- 3) Utilizzazione di risorse naturali;
- 4) Produzione di rifiuti;
- 5) Inquinamento e disturbi ambientali;
- 6) Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze chimiche e le tecnologie utilizzate;

2 DIMENSIONI DEL PROGETTO

Attualmente la ditta G.P. GESTORI PALLETS s.r.l. è iscritta al n. 1/2008 del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi previsti dagli art. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e dal DM 05/02/1998.

In particolare l’attività è svolta per i codici di attività, le relative operazioni e CER sotto descritti:

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Codice Attività	Operazioni	Q.tà max di messa in riserva per tipologia	Q.tà max trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	CODICE CER
9.1	R13 / R3	10 ton	300	150103

Stato attuale

Capacità attuale dell'impianto: 8 ton/giorno.

La ditta vuole apporre le seguenti modifiche quantistiche al proprio impianto di recupero rifiuti, alla luce delle mutate condizioni di mercato ed economiche del settore. Per affrontare l'aumento della quantità annua dei rifiuti trattabili presso l'impianto, la ditta si avvarrà di un maggiore numero di lavoratori addetti alle operazioni di recupero dei pallets e saranno impiegati per tale attività un maggior numero di giorni lavorativi all'anno. Più precisamente la tabella precedente sarebbe così modificata:

Codice Attività	Operazioni	Q.tà max di messa in riserva per tipologia	Q.tà max trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	CODICE CER
9.1	R13 / R3	60 ton	9000	150103

Stato di progetto

Capacità potenziale dell'impianto: 30 ton/giorno.

Da un punto di vista organizzativo interno il ciclo produttivo rimane sostanzialmente invariato, mentre saranno apportate modifiche al layout attuale ridisegnando e ampliando le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie, anche al fine di un

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

miglioramento organizzativo interno delle attività lavorative. La tavola 01, in allegato, riporta il nuovo layout.

Di seguito una breve descrizione del ciclo produttivo di recupero dei rifiuti.

All'atto dell'arrivo in impianto, viene effettuato il controllo visivo dei rifiuti. Viene controllato il formulario di trasporto rifiuti, l'idoneità del trasportatore (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali), nonché l'eventuale documentazione accessoria che accompagna il carico (es. certificati d'analisi).

Qualora i rifiuti conferiti da terzi non rispondano alle specifiche richieste o presentino al controllo visivo, frazioni estranee in percentuali molto elevate oppure la presenza di sostanze o componenti pericolose, i rifiuti saranno respinti (in toto o parzialmente) e rinviati al mittente con lo stesso formulario di trasporto, dopo aver contrassegnato sullo stesso il relativo campo riguardante la non accettazione.

Nel caso in cui dalla verifica visiva non sia possibile rilevare l'incongruità del carico ma vi siano sospetti sulla provenienza e composizione dello stesso, la ditta si riserva di effettuare apposite analisi e in caso siano riscontrate caratteristiche qualitative non accettabili o non rispondenti a quanto indicato del formulario di arrivo (es. presenza di sostanze pericolose, composizione merceologica anomala, codice CER non idoneo, ecc.), i rifiuti saranno rinviati al mittente accompagnati da apposito formulario indicante nel campo annotazioni, la precisazione che trattasi di carico respinto con indicazione delle motivazioni.

Successivamente il materiale viene prelevato dal camion e depositato immediatamente con muletto nella zona 1, dove viene fatta la selezione e la cernita manuale, i bancali da riparare vengono riparati.

All'interno dell'area lavorazione è presente un cassone (codice CER 19 12 07) dove vengono riposti tavole e tappi in legno provenienti dalle riparazioni dei rifiuti; quando il cassone è pieno viene svuotato negli appositi container esterni e coperti con telo impermeabile al fine di evitare il dilavamento dei rifiuti (identificati con codice CER 19 12 07).

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

inoltre dall'attività di recupero vengono prodotti i seguenti rifiuti: nylon da bancali (a- CER 19 12 04) e carta e cartoni (b- CER 19 12 01) e riposti nelle apposite aree identificate dalle lettere a e b. Al raggiungimento della capienza massima del contenitore il rifiuto di cui lettera a, viene riposto nell'area esterna identificato con lettera a.

inoltre e' presente un area sia interna sia esterna identificata con lettera c (carta e cartone codice CER 15 01 01) che identifica i rifiuti prodotti da materiale acquistato di utilizzo.

Dopo la selezione, cernita/riparazione i bancali vengono temporaneamente stoccati nell'area interna del capannone identificata con il nr. 4. Al completamento della impilazione e previa verifica di qualità, il materiale viene portato fuori e stoccato nelle apposite aree esterne identificate con la nomenclatura MPS (materia prima secondaria)

Tutti gli addetti sono in grado di svolgere le mansioni previste dalle varie fasi del ciclo produttivo e di utilizzare le attrezzature relative. Il responsabile tecnico dell'impianto svolge mansioni di supervisione nelle diverse aree operative.

Per le operazioni di recupero vengono utilizzate le seguenti macchine ed attrezzature:

- a. muletto per il trasporto dei pallets;
- b. schiodatrice delle tavole dei bancali per disfarli e recuperare tavole e tappi;
- c. pinze, martelli e seghe a mano;
- d. troncatrice, bisellatrice, timbratrice;

Non vengono raccolti bancali sporchi e/o trattati.

I trucioli e la segatura che si trovano sul pavimento sono aspirati con apposito aspiratore allo scopo utilizzato.

L'attività dell'impianto potrà essere svolta mediamente in orario diurno, generalmente dalle ore 8:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì, in funzione della quantità di materiale in ingresso da trattare. Non sono previste lavorazioni in orari notturni.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

La messa in riserva dei rifiuti, funzionale all'attività di recupero, verrà realizzata attraverso l'ubicazione dei rifiuti in ingresso all'impianto nell'apposita area.(vedi tavola n. 1 elaborati di progetto).

I bancali da recuperare (rifiuti) vengono accatastati dentro il capannone, in pile autoreggenti o rese tali con film termoretraibile o sacconi, al coperto e di lì vengono prelevati per le operazioni di recupero.

L'intera area all'interno del capannone è pavimentata in calcestruzzo che impedisce infiltrazioni con il terreno sottostante. Il piazzale esterno è completamente asfaltato.

I materiali prodotti dal ciclo di recupero (materie prime secondarie) saranno posizionati nell'apposita area (vedi tavola n. 1 elaborati di progetto).

Le materie prime secondarie provenienti dalle attività di recupero, che verranno stoccate nell'apposita area, sono prive di sostanze pericolose.

3 CUMULABILITA' CON ALTRI PROGETTI

Il complesso proposto dalla ditta G.P. GESTORI PALLETS s.r.l. rappresenta un fenomeno circoscritto alla sola attività della ditta proponente e non presenta effetti cumulabili con altri interventi in progetto nella zona medesima.

L'ambito territoriale prospiciente l'area di intervento è rappresentato da una zona già fortemente influenzata dall'attività antropica (zona industriale) e per la quale allo stato attuale non sono previste estensioni o interventi di rilievo.

Da ricerche bibliografiche (cartacee e telematiche) effettuate dal tecnico estensore del presente documento, nell'intorno dell'area in questione non si è avuta notizia di alcun intervento strutturale che possa in qualche modo associare il proprio effetto all'attività proposta dalla ditta.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

4 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI

In base alla tipologia di attività e lavorazioni in atto e tenendo conto delle modifiche in progetto non si prevedono incrementi di utilizzo di risorse naturali rispetto alla situazione attuale e autorizzata.

5 PRODUZIONE DI RIFIUTI

L'intervento proposto è da riferire ad un'attività di recupero rifiuti non pericolosi dunque finalizzata alla produzione di materie prime secondarie. Da questo punto di vista dunque l'intervento presenta aspetti ambientali positivi in quanto è indirizzato alla riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, favorendone invece il recupero. Quanto detto dimostra, inoltre, che l'attività in esame si inserisce completamente all'interno degli obiettivi e dei principi generali del D.Lgs n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs n. 4/2008) secondo i quali:

- a) Il recupero dei rifiuti è prioritario rispetto allo smaltimento;
- b) Il recupero di materia dai rifiuti è prioritario rispetto al recupero energetico.

Come tutte le attività di lavorazione e manipolazione di materiali (in questo caso rifiuti), anche l'attività della ditta GP Gestori Pallets s.r.l. prevede la produzione di rifiuti, vale a dire materiali di scarto. Considerando le tipologie di rifiuti che si intende sottoporre a recupero e le attività di provenienza degli stessi, tali rifiuti saranno prevalentemente costituiti da:

- Nylon da bancali in lavorazione – CER 191204
- Carta e cartone da bancali in lavorazione – CER 191201
- Carta e cartone – CER 150101
- Ferro – CER 191202
- Plastica – CER 191204
- Tavole di legno – CER 191207
- Segatura – CER 030105
- Tappi in plastica tipo Dusseldorf – CER 150102

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Essendo le quantità di tali rifiuti molto limitate, tali materiali saranno stoccati all'interno di appositi cassoni (vedi tavola 1 elaborati di progetto). I cassoni depositati all'esterno del capannone sono dotati di teli impermeabili al fine di evitare il dilavamento dei rifiuti da parte delle acque meteoriche.

Detti materiali verranno successivamente avviati ad impianti di recupero rifiuti regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa in campo ambientale.

6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI

L'impianto è attualmente esistente, in attività e regolarmente autorizzato dalla Provincia di Vicenza. Le modifiche richieste non comportano aumenti di nuove fonti di emissione o incrementi di sorgenti sonore, non sono previsti ampliamenti alla struttura esistente e pertanto l'impatto ambientale, a seguito delle modifiche richieste, non produrrà effetti significativi sull'ambiente circostante.

Tuttavia, al fine di valutare in modo completo e soddisfacente l'impatto sull'ambiente dell'attività proposta dalla ditta G.P. GESTORI PALLETS s.r.l. si ritiene necessario affrontare le seguenti tematiche:

a) impatto sulla matrice atmosfera

All'interno della ditta è presente un sistema di raccolta, convogliamento ed aspirazione delle polveri di legno le quali confluiscono all'interno di appositi big-bags e allontanate periodicamente tramite ditte autorizzate.

Si precisa che l'impianto di aspirazione presente è di tipo trasportabile con gruppo filtrante a maniche e ricircolo dell'aria captata in ambiente di lavoro. Si conferma che la ditta utilizza esclusivamente legni teneri (abete e pino).

La ditta risulta autorizzata con il provvedimento Prot. 50061/AMB del 04/07/2013.


Le modifiche richieste non comportano variazioni sostanziali rispetto a quanto già autorizzato.

b) impatto sull'ambiente idrico

In riferimento alle acque di scarico si precisa che non sono presenti scarichi industriali; le uniche acque scaricate sono quelle meteoriche non di dilavamento di rifiuti (in cassoni coperti da teli impermeabili) e quelle fognarie equiparate agli insediamenti civili.

Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale asfaltato defluiscono nei pozzetti di raccolta "a tenuta" e nella rete scolante (condotte in pvc); i pozzetti e le caditoie sono presenti in numero adeguato, opportunamente disposti, tra loro collegati tramite condotta in PVC; successivamente le acque vengono poi convogliate ad un impianto di trattamento (disoleatore) ed infine ai pozzi perdenti.

Nella figura seguente sono stati messi in evidenza i canali principali della rete idrografica presente nella zona di indagine; essi distano oltre 200 m dall'impianto (evidenziato con il puntino rosso) e pertanto lo scarico in acque superficiali risulterebbe troppo oneroso per la ditta e comporterebbe la necessità di attraversare terreni di proprietà altrui.



Rete idrografica

Le modifiche richieste non comportano variazioni sostanziali rispetto a quanto già autorizzato; l'impatto sull'ambiente idrico risulta non significativo.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

c) impatto sul suolo e sottosuolo

Il piazzale esterno allo stabilimento della ditta G.P. Gestori Pallets s.r.l. presenta una pavimentazione di tipo impermeabile (piazzale in parte asfaltato, si veda la tavola n. 2) la quale esclude completamente la possibilità di contatto tra i rifiuti ed il suolo e sottosuolo. Per questi motivi si esclude ogni tipo di influenza diretta o indiretta tra i rifiuti o sostanze derivanti dai cicli di recupero ed il suolo e sottosuolo.

Inoltre è da specificare l'impegno della ditta a controllare il buono stato della pavimentazione con interventi di manutenzione ordinaria affinché non si presentino potenziali pericoli ed assicurare la protezione del suolo e sottosuolo.

Le modifiche richieste non comportano variazioni sostanziali rispetto a quanto già autorizzato; l'impatto sul suolo e sottosuolo risulta non significativo.

d) impatto sull'ecosistema

L'impianto attualmente è inserito in un'area fortemente caratterizzata dalla presenza di impatto antropico, in quanto è collocato all'interno di un'area produttiva industriale ove sono già presenti stabilimenti.

Inoltre, nel contesto sommariamente descritto, per:

- le limitate dimensioni dell'impianto;
- per la presenza di scarichi di acque meteoriche, preventivamente sottoposte al trattamento;
- il rispetto della normativa in materia di emissioni sia acustiche, sia in atmosfera.

si ritiene che le influenze dell'impianto sull'ecosistema saranno praticamente nulle e sicuramente trascurabili, mentre un corretto trattamento dell'attività di gestione dei rifiuti si configura sicuramente come un intervento di tutela ambientale, sociale ed economica.

Dalla valutazione complessiva dell'habitat della zona adiacente l'area di intervento, dai risultati emersi da una ricerca bibliografica mirata all'individuazione delle specie di fauna e flora protette (nessuna emergenza floristica rilevata nell'immediato intorno dell'impianto), dalla valutazione dell'attività svolta dall'impianto e della sua potenzialità (espressa in

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

termini quantitativi di materiali lavorati e movimentati), è possibile asserire che l'attività di recupero, con le modifiche da apportare, potenzialmente non crea danno all'ecosistema, alla flora ed alla fauna circostanti.

Un maggior approfondimento dell'interferenza dell'impianto oggetto di intervento con Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale sono riportate nella Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale allegata alla domanda di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

e) impatto sulla salute pubblica


L'impianto attualmente è inserito nella zona produttiva situata a sud del comune di Bassano del Grappa e pertanto la maggior parte degli edifici che circondano l'impianto sono fabbricati di tipo industriale/artigianale. Sono presenti civili abitazioni del tipo case sparse nella zona a est dell'impianto ad una distanza di circa 100 m.

L'impianto non comporta rischi stimabili per la salute pubblica, né per gli addetti, né tanto meno per la popolazione che vive e lavora nei dintorni dell'impianto di recupero.

Inoltre, le tecnologie impiantistiche prescelte, di carattere moderno ed innovativo, propongono un ciclo di processo perfettamente rispondente alle norme tecniche vigenti in materia.

In riferimento al fatto che l'impianto è attualmente esistente, funzionante e regolarmente autorizzato dalla Provincia di Vicenza con provvedimento del 2008 e poi rinnovato nel 2013, considerando che ad oggi non sono state rilevate particolari segnalazioni di criticità ambientali da parte degli abitanti presenti nell'area si determina che le modifiche richieste non comportano variazioni sostanziali rispetto a quanto già autorizzato e l'impatto sulla salute pubblica risulta non significativo.

L'immagine seguente illustra la posizione dell'impianto della ditta rispetto al centro urbano di Bassano.



Localizzazione dell'area di intervento (cerchietto rosso)

f) impatto sul paesaggio

La ditta G.P. Gestori Pallets s.r.l., attualmente esistente, è regolarmente autorizzata da un punto di vista urbanistico.

Le modifiche richieste non comportano variazioni sostanziali rispetto a quanto già autorizzato. Non sono previsti ampliamenti strutturali di fabbricati, non è previsto un aumento della superficie coperta ed installazione di impianti tecnologici che potrebbero alterare il paesaggio.

Perciò, considerando il contesto urbanistico nella quale attualmente è inserita l'opera possiamo dire che l'impianto ha una visibilità a breve raggio e le modifiche progettuali non andranno ad influenzare sensibilmente il paesaggio circostante; l'impatto sul paesaggio risulta non significativo.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

g) impatto acustico

Nel mese di settembre 2014 sono state eseguite le misurazioni dei livelli sonori presenti nell'area (rumore ambientale dovuto all'attività della ditta) con tempi di misura sufficienti a fornire una valutazione rappresentativa dei fenomeni sonori attualmente presenti, in relazione alla tipologia di rumore analizzato.

Per maggiori dettagli si veda la documentazione di impatto acustico allegata alla documentazione trasmessa alla Provincia di Vicenza (documentazione redatta in conformità al documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n. 447/95"). Di seguito si riportano le conclusioni:

*" Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge 26.10.1995 n. 447, si determina che per l'impianto di recupero rifiuti in via Cà Dolfin, 176, in zona industriale di Bassano del Grappa (VI) i valori di **rumore diurno rientrano nei limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, mentre non sono previste lavorazioni nelle ore notturne.** "*

Le modifiche da apportare all'impianto non comportano l'insorgere di significative nuovi fonti di rumore e pertanto, in base a quanto analizzato durante l'indagine fonometrica, si determina che l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, dal punto di vista dell'analisi acustica sarà in armonia con il contesto ambientale nel quale andrà realizzato.

Per maggiori dettagli si veda la relazione acustica in allegato.

h) dispersioni di odori

La dispersione di odori è costituita dalla diffusione di odori sgradevoli originati dai rifiuti stessi e dai loro eventuali prodotti di degradazione.

In generale, gli odori sono provocati dalla presenza di sostanze volatili che, se in concentrazione superiore ad una determinata soglia, sono in grado di provocare uno stimolo olfattivo il cui primo effetto è collegato alla sensazione odorosa sgradevole.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

Il problema è proprio degli impianti di trattamento di RSU, degli impianti nei quali avviene la produzione di compost e nei centri di stoccaggio di particolari tipologie di rifiuti con prevalenza o comunque con presenza di frazione organica.

In questi impianti composti maleodoranti si sviluppano a seguito di processi fermentativi durante il periodo che precede il trattamento o durante i processi di compostaggio come diretta conseguenza della presenza nei rifiuti di sostanza organica putrescibile.

Pertanto i principali provvedimenti per limitare l'impatto olfattivo sono connessi:

- alla tipologia di rifiuti conferiti al centro;
- alla limitazione delle giacenze di materiali non lavorati;
- nell'evitare una loro esposizione a condizioni climatiche e/o agenti atmosferici che possono indurre processi di fermentazione o di degradazione di particolari componenti dei rifiuti;
- nell'allontanamento tempestivo dei materiali lavorati.

Nel caso specifico:

- vengono conferiti al centro tipologie di rifiuti che non contengono frazioni organiche che possono subire processi fermentativi con sviluppo e dispersione di odori sgradevoli;
- i rifiuti conferiti vengono opportunamente protetti dall'azione dei fenomeni meteorologici e prontamente sottoposti alle operazioni di trattamento e recupero in modo da ottenere materie prime secondarie;

L'impatto dovuto alla dispersione di odori risulta non significativo.

i) impatto sulla viabilità

I problemi viabilistici e relativi problemi di inquinamento da rumore e da gas di scarico sono connessi all'afflusso dei camion in entrata e uscita per il trasporto dei rifiuti e MPS.

La viabilità di accesso all'impianto si presenta idonea in quanto l'accesso alla zona produttiva avviene per mezzo di Via Cà Dolfin che si connette direttamente alla viabilità principale (SS47 Valsugana, SS248 Marosticana).

Sulla strada Via Cà Dolfin transita anche il traffico veicolare leggero e pesante che interessa le altre attività produttive e commerciali esistenti nella stessa zona. Nel caso in esame occorre precisare che la movimentazione in entrata dei rifiuti e delle materie

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------


prime/secondarie in uscita avverrà per carichi completi. Per questo specifico impianto è previsto l'impiego di automezzi che si troveranno ad effettuare trasporti su tratte aventi diversa lunghezza per cui possono gravitare sull'impianto con una frequenza giornaliera molto diversa o con un unico passaggio (uscita al mattino e rientro nel pomeriggio) o con più passaggi. L'ingresso allo stabilimento in questione è uguale, sia per l'entrata sia per l'uscita. Attualmente il flusso di mezzi in entrata a settimana è pari a 1 – 2 mezzi. Con le modifiche che si chiedono di apportare all'impianto, in particolare un aumento della quantità annuale dei rifiuti trattati, il flusso futuro dei mezzi è stimato in 4 – 5 mezzi al giorno.

Tenendo in considerazioni le seguenti osservazioni:


- l'afflusso limitato poiché la movimentazione in entrata e uscita avviene per carichi completi e generalmente tramite veicoli della ditta;
- il non previsto conferimento diretto di rifiuti da parte dei singoli produttori;
- la localizzazione dell'impianto all'interno di una zona produttiva;
- la tipologia delle arterie stradali interessate, che permettono il transito dei mezzi pesanti;
- l'assenza nella rete interessata dai tragitti previsti di strutture stradali locali a sedime ridotto o non pavimentate adeguatamente;

Si può giudicare del tutto trascurabile la capacità di questa attività di incrementare i problemi sulla viabilità e relative problematiche connesse, a seguito delle modifiche richieste; l'impatto sulla viabilità risulta non significativo.

Percorso dei mezzi provenienti da Padova e Treviso (SP47 "Valsugana")



Percorso dei mezzi provenienti da Trento (SP47 "Valsugana")



Le immagini precedenti mettono in evidenza che i mezzi, per raggiungere l'impianto, utilizzano sempre arterie stradali di tipo provinciale o regionale/statale e non attraversano zone residenziali.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

7 RISCHIO DI INCIDENTI

Rischi dai quali potrebbe derivare un incidente grave che si estenda oltre il perimetro dello stabilimento

Come descritto nei paragrafi precedenti, l'attività di recupero che la ditta G.P. Gestori Pallets s.r.l. attualmente svolge è organizzata solamente all'interno dell'area delimitata in parte mediante un muro in calcestruzzo di altezza pari a 2 metri (lato sud) e in parte mediante recinzione metallica con zoccolo in calcestruzzo (lati nord, ovest ed est).

I materiali trattati, inoltre, non presentano caratteristiche di pericolosità tali da provocare rischi per l'ambiente e l'uomo al di fuori del perimetro dell'impianto, in quanto non presentano rilevanti caratteristiche di esplosività, di infiammabilità e non provocano il rilascio di sostanze liquide o gassose. Per questo motivo è possibile affermare che l'attività oggetto del presente documento non presenta rischi rilevanti che possano generare gravi incidenti in grado di estendersi all'esterno del perimetro dell'impianto. In caso di incidente (sversamenti, esplosione, incendio) l'impianto è comunque in possesso di tutte misure mitigative e di pronto intervento necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza.

Misure per prevenire e per far fronte agli incidenti gravi che si estendano oltre il perimetro dello stabilimento

In considerazione del basso livello di rischio descritto al paragrafo precedente, le misure adottate per prevenire eventuali incidenti che possano estendersi all'esterno dell'insediamento consistono in:

- controllo giornaliero dei macchinari utilizzati per l'attività di recupero
- manutenzione periodica (in base alle periodicità stabilite dalla ditta fornitrice) di tutti i macchinari di cui ai punti precedenti;
- Verifica periodica della eventuale presenza di crepe e/o cedimenti nella pavimentazione delle aree;
- addestramento della squadra antincendio secondo le modalità e le tempistiche imposte dalla vigente normativa;
- imposizione del divieto di fumare o utilizzare strumentazioni a fiamma libera negli ambienti di lavoro;

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

Modalità di allarme, richiesta di soccorso e allertamento delle Autorità competenti

Qualora, nonostante le suddette misure di prevenzione e protezione, l'incidente (esplosione dei macchinari, incendio, sversamenti, ecc.) si estenda all'esterno dell'insediamento, si provvederà all'allertamento degli enti esterni. In particolare si prevede l'allertamento di

- Vigili del Fuoco (esplosione, incendio)
- Protezione civile (esplosione, incendio)
- Comune di Bassano del Grappa (esplosione e sversamenti)
- A.R.P.A.V. (esplosione e sversamenti)
- Provincia di Vicenza (esplosione e sversamenti).

L'allertamento sarà effettuato telefonicamente indicando il tipo di incidente e fornendo le indicazioni utili per l'intervento degli stessi Enti.

EVENTI CATASTROFICI

Inondazioni

In caso di inondazioni la procedura da seguire sarà la seguente:

- il Responsabile delle emergenza spegne completamente il quadro elettrico dello stabilimento e attiva le procedure di arresto delle fasi di lavorazione e comunica ai dipendenti di allontanarsi dall'area di lavorazione e dirigersi verso i locali spogliatoi/uffici. Se necessario verrà imposta l'evacuazione completa dallo stabilimento;
- il Responsabile delle emergenza verifica lo stato delle aree di stoccaggio e provvede alla messa in sicurezza dei contenitori contenenti sostanze inquinanti e se del caso pone sbarramenti al deflusso dei reflui che trasportano i materiali per galleggiamento verso l'esterno dell'impianto, utilizzando anche barriere fisiche all'uopo realizzate per mezzo di sacchi di sabbia;
- al termine dell'evento, il Responsabile delle emergenze e il legale rappresentante verificano lo stato dei luoghi e procedono ad istruire i lavoratori a ripristinare le condizioni ottimali di esercizio dell'impianto, avvalendosi anche di ditte terze specializzate.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Terremoto e trombe d'aria

In caso di terremoto e trombe d'aria la procedura da seguire sarà la seguente:

- il Responsabile delle emergenze aziona, se necessario, il segnale di evacuazione;
- tutti i lavoratori ed i clienti si portano verso l'ingresso dell'impianto;
- se sono presenti feriti la squadra di pronto intervento pratica gli interventi di primo soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza;
- il responsabile raggiunto il punto di raccolta verifica l'avvenuta evacuazione dell'impianto.

Persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza

Le persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza, secondo le procedure descritte al paragrafo precedente, saranno il Responsabile impianto ed i titolari dell'azienda.

Chiusura dell'emergenza

Al termine di ciascuna emergenza eventualmente verificatasi verrà seguita la seguente procedura al fine di verificare il ritorno alla normalità:

- a) Esplosione: i titolari verificheranno che la situazione impiantistica (ad eccezione di quella direttamente coinvolta nell'incidente) non abbia subito danneggiamenti. Oltre ai macchinari tale verifica dovrà essere eseguita anche sulla pavimentazione dell'area, sul sistema di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche. Qualora dovessero essere riscontrati danni strutturali si procederà al completo ripristino della struttura prevista da progetto. Durante tali operazioni l'impianto rimarrà fermo e chiuso;
- b) Cedimento strutturale e sversamenti: verranno eseguite indagini di caratterizzazione di suolo, sottosuolo e falda superficiale (secondo le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006) al fine di caratterizzare l'area coinvolta ed escludere qualsiasi possibilità di inquinamento della stessa. Successivamente si procederà al completo

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

ripristino della struttura prevista da progetto. Durante tali operazioni l'impianto rimarrà fermo e chiuso;

c) Gli interventi attuati verranno riportati nel quaderno di manutenzione in dotazione all'impianto e previsto dalla legge regionale veneto n. 3/2000;

Aspetti Funzionali

1. Non esiste possibilità di interazione e/o coinvolgimento con altre attività produttive esterne i confini di proprietà in caso di incidente o emergenza. Le distanze di sicurezza risultano rispettate. I materiali sono stoccati all'interno dell'area aziendale nelle rispettive aree di pertinenza.

2. La viabilità e gli accessi all'attività risultano idonei per quanto concerne un eventuale coinvolgimento di mezzi di pronto intervento.

3. Le aree di deposito relative ai materiali stoccati lavorati sono specifiche per ogni tipologia e separate da idonea distanza. Il lay-out garantisce un'idonea agibilità interna, garantendo una operabilità ed accessibilità relativamente a tutte le operazioni da svolgere siano queste anche di intervento.

4. Le condizioni di esercizio dell'impianto e di tutte le restanti attività svolte risultano a basso pericolo.

5. Gli interventi di manutenzione e/o riparazione dell'impianto saranno eseguiti in sicurezza con tutti gli accorgimenti del caso.

7. Non esistono fonti potenziali di pericolo.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Sistemi di sicurezza

L'attività è dotata di estintori portatili da kg 6 cadauno, tutti con caratteristiche omologate per fuochi di classe non inferiore a 55 A - 223 BC

Gli estintori sono distribuiti, per tipo e caratteristiche estinguenti, in modo uniforme nell'area da proteggere e posizionati in posizioni segnalate e ben visibili:

- in prossimità degli accessi
- in vicinanza delle aree di maggior pericolo
- in prossimità del quadro elettrico generale.

Sarà addestrata la squadra antincendio, e si adotteranno idonee procedure di emergenza.

.

Impianti Elettrici

L'impianto elettrico generale dello stabilimento produttivo è realizzato in ogni parte (quadri, prese, sistemi di protezione contro i contatti diretti e indiretti) in conformità alle norme CEI così come l'impianto di messa a terra che periodicamente è sottoposto a verifica periodica da parte degli Enti Competenti.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

SEZIONE II – LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce la “Sezione 2 – Localizzazione dei Progetti” dello Studio Preliminare Ambientale e viene articolato secondo quanto stabilito dall’Allegato V alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 4/2008, affrontando le seguenti argomentazioni:

- 1) Utilizzazione attuale del territorio;
- 2) Ricchezza delle risorse naturali della zona interessata dall’intervento;
- 3) Capacità di carico dell’ambiente naturale con particolare riferimento a zone classificate come protette;

2 UBICAZIONE DELL’IMPIANTO

Il sito oggetto di indagine è ubicato nella zona produttiva, in Via Cà Dolfin, 176 nel comune di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza (vedi Figure n. 1 e n. 2). Si colloca in una zona già urbanizzata con insediamenti produttivi le cui attività si sono già consolidate nel tempo (vedi fig n. 1 e fig. n. 2). Il lotto di terreno è censito nel comune di Bassano del Grappa (VI) foglio 14 e mappale n. 598, ad una quota di 107 m s.l.m.



Fig. 1 – Localizzazione dell'area sede dell'impianto

Fonte: Istituto Geografico De Agostini



Fig. 2 – Localizzazione dell'area di intervento

L'accesso carraio all'impianto avviene da via Cà Dolfin e la perimetrazione dell'area è realizzata in parte mediante un muro in calcestruzzo di altezza pari a 2 metri (lato sud) e in parte mediante recinzione metallica con zoccolo in calcestruzzo (lati nord, ovest ed est).

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

3 VINCOLI AMBIENTALI E URBANISTICI

Aree Naturali Protette

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

Attualmente il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue.

Parchi Nazionali

sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

Parchi naturali regionali e interregionali

sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Riserve naturali

sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

Zone umide di interesse internazionale

sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.

Altre aree naturali protette sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

Aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

Nella seguente tabella sono riassunte le informazioni relative alle Aree Naturali Protette presenti nell'area dell'impianto:

DESCRIZIONE	LOCALIZZAZIONE	NOTE
Parchi nazionali	Non presente	
Parchi naturali regionali e interregionali	Non presente	
Riserve naturali	Non presente	
Zone umide di interesse internazionale	Non presente	
Altre aree naturali protette	Non Presente	
Aree di reperimento terrestri e marine	Non presente	

Tabella 1 – Collocazione delle aree naturali protette nell'area oggetto di intervento

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

Rete Natura 2000

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli".

La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" in Italia è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

L'individuazione dei siti da proporre per la rete ecologica Natura 2000 è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Ad oggi sono state individuate da parte delle Regioni italiane circa 2200 aree che, rispondendo ai requisiti della Direttiva Habitat, sono state proposte dal nostro Paese alla Comunità Europea, come Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Per quanto concerne l'estensione delle aree protette rientranti nell'elenco ufficiale predisposto dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, il Veneto registra percentuali di superficie tutelata inferiori alla media nazionale e alla media delle Regioni settentrionali, con l'unica eccezione delle riserve naturali statali.

La Rete Natura 2000 è attualmente costituita in Veneto da 100 SIC e 62 ZPS, che presentano vaste aree di sovrapposizione. Le porzioni di territorio tutelate sono maggiori rispetto sia alla quota nazionale che alla quota dell'Unione europea. Le dimensioni medie dei siti Natura 2000 si attestano sui 4.000 ha, ma la mediana supera di poco i 550 ha; i siti di minori dimensioni sono quindi i più diffusi e la variabilità dell'estensione è estremamente elevata.

Dall'esame delle ultime perimetrazioni della Regione Veneto (D.G.R.V. 27 febbraio 2007 n. 441) risulta che nell'area in esame non sono presenti siti della rete Natura 2000. Il sito più vicino è il SIC IT 3260018 denominato "Grave e zone umide della Brenta", che dista circa 3000 metri dall'area in esame (vedi fig. 3).




Fig. 3 – Localizzazione dell'area di intervento rispetto al SIC IT 3260018

Il complesso produttivo non è soggetto alla procedura di Valutazione Appropriata di Incidenza Ambientale, secondo la D.G.R.V. 10 ottobre 2006 n. 3173 recante "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", in quanto con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 (vedi relazione di screening specifica in allegato).

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

Zone soggette a Vincolo Idrogeologico

Per l'individuazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico si deve far riferimento agli atti amministrativi di imposizione del vincolo emanati nel corso del tempo dall'autorità competente, ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e della L.R. 13.09.1978, n. 52. Come disposto dall'art. 1 del Regio Decreto, a tutela del pubblico interesse, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro utilizzazione, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Dall'esame del PTRC risulta che l'area in esame non si trova in zona di vincolo idrogeologico.

Zone soggette a Vincolo Idraulico

La Legge 18 maggio 1989, n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", ha istituito le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale (art.12). L'Autorità è un organismo misto, costituito da Stato e Regioni, operante in conformità agli obiettivi della legge, sui bacini idrografici, considerati come sistemi unitari.

La legge definisce il bacino idrografico come: "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.

Nel territorio della Regione del Veneto sono state individuate le seguenti Autorità di Bacino:

- Autorità di Bacino Nazionale del Po
- Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige
- Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

- Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene
- Autorità di Bacino Regionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
- Laguna di Venezia (non istituita)

Ogni Autorità di bacino ha il compito di elaborare un piano di bacino che riguardi la difesa dalle acque, la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo, la salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee e il loro disinquinamento, la compatibilità ambientale dei sistemi produttivi, la salvaguardia dell'ambiente naturale, l'acquisizione e la diffusione dei dati fino all'informazione della pubblica opinione.

Il vincolo idraulico pertanto deriva dall'adozione dei Progetti di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini fluviali. All'interno di questi piani sono state individuate delle aree aventi un preciso grado di rischio. In particolare si tratta di quattro classi di rischio a gravosità crescente alle quali sono attribuite le seguenti definizioni:

- *Moderato R1*: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- *Medio R2*: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- *Elevato R3*: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- *Molto elevato R4*: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Pericolosità idraulica

Una volta individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico le aree soggette ad allagamento, per esse si sono considerati i seguenti livelli di pericolosità:

- pericolosità idraulica elevata P3 per le fasce di terreno adiacenti ad argini storicamente sede di rotte arginali o in condizioni di stabilità precarie o individuati come critici sulla base dei risultati delle indagini condotte con i modelli matematici;

- pericolosità idraulica media P2 per le aree contigue a quelle classificate come P3 o segnalate come soggette ad allagamento in base alla metodologia adottata per l'individuazione delle aree di pericolosità stesse;

- pericolosità idraulica moderata P1 per le aree, non comprese ovviamente tra le aree P3 e P2, segnalate dalla modellazione matematica semplificata utilizzata nel procedimento per l'individuazione delle aree di pericolosità stesse, individuate come soggiacenti ad un tirante d'acqua da allagamento di almeno 1 m o allagate nel corso di eventi di piena del passato.

Il comune di Bassano del Grappa fa parte d Autorità di Bacino Regionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Come evidenziato nella figura 4, l'area in esame non rientra in aree caratterizzate da pericolosità idraulica e non rientra nemmeno nella cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.




Fig. 4 – Pericolosità idraulica relativa al Comune di Bassano del Grappa

Zone Boscate

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28 all'art. 142 comma 1 lettera G considera come aree tutelate per legge i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

La Carta Forestale Regionale, prevista dalla Legge Regionale del 13 settembre 1978, numero 52, costituisce lo strumento descrittivo della realtà boscata veneta con finalità di supporto alla pianificazione degli interventi in ambito forestale e, più in generale, alle necessità di programmazione e di pianificazione territoriale.

Analizzando la Carta delle Categorie Forestali del Veneto (2005) risulta che l'area in esame non rientra fra le zone boscate.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

Fasce di Rispetto dei Corsi d'acqua

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28 all'art. 142 comma 1 lettera C considera come aree tutelate per legge "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Dall'esame del sistema idrografico emerge che nell'area oggetto di intervento non è presente nessun corso d'acqua sottoposto a "vincolo fluviale" ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Aree sensibili

In questo paragrafo viene valutata la collocazione del progetto in riferimento all'allegato D della L.R. 10/99 che riporta la "Classificazione e individuazione delle Aree Sensibili" (vedi tabella n. 2).

In riferimento all'allegato D della L.R. n. 10/99 sono considerate Aree Sensibili:

A – AREE DENSAMENTE ABITATE:

centri abitati delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive modificazioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

B – AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE:

specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

C – SUOLO E SOTTOSUOLO:

C₁ – **zone sottoposte a vincolo idrogeologico** ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, riportate nelle tavole n. 1 e n. 10 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);

C₂ – **zone a rischio sismico** di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, riportate nella tavola n. 1 del PTRC;

C₃ – **fascia di ricarica degli acquiferi** di cui all'articolo 12 delle norme di attuazione del PTRC, individuata nella tavola n. 1 del PTRC.

C₄ – **aree carsiche** di cui alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 54.

D – ECOSISTEMI:

D₁ – **ambiti naturalistici di livello regionale** di cui all'articolo 19 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC;

D₂ – **siti individuati** con proprio procedimento dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000";

D₃ – **zone umide** di cui all'articolo 21 delle norme di attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC.

E – PAESAGGIO:

E₁ – **località ed ambiti soggetti a vincolo** ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del PTRC;

E₂ – **ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse regionale**, di cui agli articoli 33, 34 e 35 delle norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del PTRC.

F – AMBITI SPECIALI:

F₁ – **zone individuate con gli specifici provvedimenti regionali** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e motivate in ordine a particolari situazioni geoclimatiche, epidemiologiche, di sicurezza idraulica e geofisica.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SI	NO
A	Aree densamente abitate		X
B	Ambiente idrico superficiale		X
C1	Vincolo idrogeologico		X
C2	Rischio sismico (L. n. 64/1974)		X
C3	Fascia di ricarica degli acquiferi		X
C4	Aree carsiche		X
D1	Ambiti naturalistici di livello regionale		X
D2	Rete Natura 2000		X
D3	Zone umide		X
E1	Località ed ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004)		X
E2	Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela paesaggistica di interesse regionale		X
F1	Ambiti speciali		X

Tabella 2 - Collocazione del progetto in riferimento all'allegato D della L.R. 10/99

La tabella precedente mette in evidenza che l'area dove è localizzato l'impianto non ricade in nessuna area sensibile, ai sensi dell'allegato D della L.R. 10/99.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Di seguito si esaminano gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'intervento in progetto e gli "atti di pianificazione e programmazione territoriale" che sono:

- Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato dalla Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) adottato con D.C.P. n. 40 del 20/05/2010, approvato dalla Regione Veneto con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02/05/2012;
- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Bassano del Grappa;
- il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Bassano del Grappa;

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato

Per quanto riguarda l'inquadramento dell'impianto rispetto al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), con riferimento alle relative tavole, si evidenzia quanto segue. Di seguito si riporta l'analisi relativamente alla zonizzazione e agli ambiti/elementi riportati nelle tavole del PTRC con riferimento al sito oggetto di indagine.

Rif. Tavola PTRC adottato	Elemento PTRC ricadente all'interno o in prossimità del sito oggetto di indagine	Rif. Norme Tecniche di Attuazione del PTRC
Tavola n. 01 Uso del Suolo Terra	Area urbanizzata	//
Tavola n. 01b Uso del Suolo Acqua	Area di primaria tutela quantitativa acquiferi	Art. 16
Tavola n. 02 Biodiversità	Tessuto urbanizzato	//
Tavola n. 03 Energia e ambiente	Inquinamento da NOx: tra 30 e 40 µg/mc Area con possibili livelli eccedenti di radon	//
Tavola n. 04 Mobilità	Densità territoriale: da 0,10 a 0,30 abitanti/ettaro	//

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Tavola n. 05 Sviluppo Economico Produttivo	Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale: incidenza $\geq 0,05$	//
Tavola n. 06 Crescita sociale e culturale	Il sito oggetto di indagine ricade in un'area di pianura su cui non insistono particolari vincoli e/o prescrizioni	//
Tavola n. 07 Montagna del Veneto	Il sito oggetto di indagine ricade in un'area di pianura su cui non insistono particolari vincoli e/o prescrizioni	//
Tavola n. 08 Città Motore del Futuro	Sistema metropolitano regionale e le reti urbane: ambito pedemontano	//
Tavola n. 09 Sistema del Territorio Rurale e della Rete Ecologica	Rete ecologica: aree agropolitane in pianura	//

ARTICOLO 16 - Risorse idriche

1. L'individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico, il quale pone i seguenti obiettivi di cui il PTRC prende atto:

a) individua i corpi idrici significativi e di rilevante interesse ambientale stabilendo gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, nonché i programmi di intervento per il loro conseguimento;

b) individua e disciplina le zone omogenee di protezione per la tutela qualitativa delle acque, stabilendo limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue urbane diversificati in funzione delle caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfologiche e insediative del territorio regionale;

c) individua e disciplina, quali aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari nonché le aree di salvaguardia e le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano;

d) individua e disciplina le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi al fine di salvaguardare la disponibilità idrica delle falde acquifere e di programmare l'ottimale utilizzo della risorsa acqua. Il PTA regola inoltre gli utilizzi delle acque correnti al fine di garantire il rispetto del deflusso minimo vitale in alveo;

e) individua i Comuni nei quali sono presenti falde di acque sotterranee da riservare, per le loro caratteristiche quantitative/qualitative, alla produzione di acqua per uso potabile destinata all'alimentazione dei pubblici acquedotti.

2. I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.

3. Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della risorsa idrica vanno attuati interventi di recupero dei volumi esistenti sul territorio, da convertire in bacini di accumulo idrico, nonché interventi per l'incremento della capacità di ricarica delle falde anche mediante nuove modalità di sfruttamento delle acque per gli usi agricoli.

4. I Comuni e le Province, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.

5. La Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di ricomposizione ambientale e/o interventi indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia delle risorgive.

Analizzando quanto indicato nella tabella precedente e nelle successive norme tecniche di attuazione e considerando l'intervento in progetto, si determina che esso non risulta in contrasto con quanto previsto/prescritto dal P.T.R.C.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Per quanto riguarda l'inquadramento dell'impianto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), con riferimento alle relative tavole, si evidenzia quanto segue. Di seguito si riporta l'analisi relativamente alla zonizzazione e agli ambiti/elementi riportati nelle tavole del PTRC con riferimento al sito oggetto di indagine.

Rif. Tavola PTCP	Elemento PTRC ricadente all'interno o in prossimità del sito oggetto di indagine	Rif. Norme Tecniche di Attuazione del PTRC
Tavola 1.1.A. Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale	Il sito oggetto di indagine ricade in un'area di pianura su cui non insistono particolari vincoli e/o prescrizioni	//
	Vincolo sismico: Zona 3	Art. 11
Tavola 2.1.A. Carta della Fragilità	Acquiferi inquinati	Art. 12
	Limite superiore della fascia delle risorgive	Art. 29, 10
	Il sito oggetto di indagine ricade in	//

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

	un'area di pianura su cui non insistono particolari vincoli e/o prescrizioni	
Tavola 3.1.A. Sistema ambientale	Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa	Art. 25
Tavola 4.1.A. Sistema insediativo infrastrutturale	Aree produttive	Art. 66-71
Tavola n. 5.1.A. Sistema del Paesaggio	Aree agricole PTRC: - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa	Art. 25

ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITA' PTCP

1. DIRETTIVE GENERALI PER LE AREE A PERICOLOSITA' E/O RISCHIO IDRAULICO e GEOLOGICO.

I Comuni in sede di PAT/PATI sono tenuti:

a. ad adeguare i propri strumenti urbanistici (PRC) ai Piani PAI delle Autorità di Bacino e alle presenti norme, recependo le prescrizioni del PAI vigente in quel momento e verificare, per le aree non considerate dal medesimo Piano d'Assetto Idrogeologico, la compatibilità e l'idoneità dei terreni ai fini della trasformazione urbanistica.

b. a fare sì che le nuove urbanizzazioni non contribuiscano ad aggravare le condizioni di rischio e/o pericolosità geologica e idraulica.

c. a non aumentare e/o ridurre, le condizioni di pericolosità connesse con il rischio idrogeologico, recependo le prescrizioni dei Piani di bacino PAI.

d. a recepire la Classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio idraulico, idrogeologico, da frana e da valanga, riportata nella Carta delle Fragilità. Tale classificazione è così composta:

I. da elementi ed aree di pericolosità idraulica e geologica e da valanga classificate e quindi perimetrate nell'ambito degli adottati Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta- Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, di cui alle seguenti classi di pericolosità:

- Aree Fluviali (pericolosità P3, P4)
- P1 (pericolosità moderata);
- P2 (pericolosità media);
- P3 (pericolosità elevata);
- P4 (pericolosità molto elevata).

II. dalle ulteriori aree soggette ad allagamento non ricomprese nel PAI e risultanti dal Piano Provinciale di Emergenza, di cui alle seguenti classi di rischio:

- R1 (rischio moderato);
- R2 (rischio medio);
- R3 (rischio elevato);
- R4 (rischio molto elevato).

III. dalle aree individuate come "aree soggette ad allagamento" e "aree soggette a valanga" per cui valgono parimenti le norme indicate nel presente articolo.

<p style="text-align: center;">G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p style="text-align: center;">RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p style="text-align: center;">11.11.2014 REV 02</p>
--	---	--

e. a perimetrare puntualmente alla scala di dettaglio dei PRC, sulla base di una puntuale ricognizione del territorio, la classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio idraulico e geologico riportata nella Carta delle Fragilità e conseguenti delimitazioni sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio accertate ed individuate dai citati Piani nonché le relative disposizioni normative, verificandone la coerenza con il Quadro Conoscitivo.

f. a redigere una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla verifica della riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio relative alle previsioni del Piano che comportano una trasformazione territoriale (compresi gli aspetti relativi alla permeabilità dei terreni) che possa modificare l'uso del suolo anche locale. Ciò al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo.

g. fino all'adozione del PAT/PATI, i Comuni devono avvalersi, per le aree inserite nella Carta delle Fragilità, a seconda della tipologia di intervento edilizio proposto, di specifiche relazioni geologiche con indagini geognostiche di approfondimento ai fini di accertare l'idoneità edificatoria dell'area oggetto d'intervento.

2. DIRETTIVE SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI.

I Comuni in sede di redazione dei PRC :

a. recepiscono l'individuazione degli elementi di fragilità del territorio indicati nella Carta delle Fragilità del PTCP che contiene l'individuazione degli elementi che costituiscono potenziale situazione di criticità dell'ambiente fisico, suddivisi secondo criteri geomorfologici ed ambientali tesi ad individuare situazioni di criticità attive e quiescenti, volendo in questo senso fornire nel contempo un dato storico strettamente legato ai concetti di pericolosità degli elementi stessi.

b. perimetrano puntualmente tali elementi e li rappresentano con la apposita grafia con cui sono indicate le aree e gli elementi che, in base ai dati raccolti, costituiscono potenziale pericolo per eventuali interventi edificatori, oppure individuano situazioni puntuali da approfondire ed esaminare ai fini urbanistici ed edificatori.

c. approfondiscono la conoscenza di tali elementi rappresentati nel piano alla scala di dettaglio comunale, con opportune valutazioni geologiche, geomorfologiche ed ambientali, individuando le eventuali aree di influenza degli elementi considerati, allo scopo di pervenire ad una efficace e sicura pianificazione dei propri interventi attraverso la redazione delle carte dellepenalità edificatorie.

d. elaborano la carta delle fragilità del PAT individuando le aree di territorio inidonee, idonee a condizioni e idonee ai fini della trasformazione urbanistica ed edificabilità dei suoli, coerentemente agli elementi riportati nel quadro conoscitivo.

e. fino all'adozione del PAT/PATI, i Comuni devono avvalersi, a norma delle vigenti normative in materia, a seconda della tipologia di intervento edilizio proposto, di specifiche relazioni geologiche con indagini geognostiche di approfondimento ai fini di accertare l'idoneità edificatoria dell'area oggetto d'intervento.

3. *Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione previa specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.*

4. *In caso di acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, il dato dovrà essere trasmesso in formato file shape*

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

ART. 11 - RISCHIO SISMICO

1. Il PTCP riporta nella tavola 2 Fragilità la classificazione del territorio in zone sismiche (zone 2, 3, 4) sulla base dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3274/2003 e alla Deliberazione del Consiglio Regione Veneto n. 67 del 3/12/2003.

All'interno di tali ambiti così individuati occorre che in sede di redazione della carta delle fragilità dei PAT/PATI sia valutata preventivamente l'idoneità ai fini della trasformazione urbanistica del territorio ed individuare i criteri atti a prevenire gli effetti del rischio sismico, in ottemperanza alle disposizioni normative statali e regionali vigenti.

2. DIRETTIVA:

a. I Comuni in sede di redazione del PRC, riportano le zone sismiche adeguandole secondo la classificazione del territorio regionale di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3519 del 28/04/2006 ed in base alla normativa statale vigente (D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e progettazione sismica e circolare 2/02/2009 n. 617), nonché secondo le vigenti direttive della Regione Veneto.

b. I PRC e loro varianti, dovranno essere accompagnati da uno specifico studio di compatibilità sismica del territorio, redatto secondo le indicazioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 3308 del 4/11/2008, al fine di accertare attraverso la microzonazione sismica del territorio l'idoneità alla trasformazione urbanistica al fine di prevenire il rischio.

c. Il quadro conoscitivo del PAT/PATI viene implementato sulla base delle informazioni geomorologiche raccolte, con l'individuazione delle aree inidonee alla edificazione ai fini della prevenzione del rischio sismico (micro zonazione sismica), concorrendo così alla creazione di una banca dati regionale e provinciale (LR 11/2004).

d. Le norme tecniche di attuazione dei PRC, prevedono secondo la normativa tecnica antisismica vigente (DM 14/01/2008; Circolare Ministero LL.PP. 617 del 2/02/2009):

I. specifiche indicazioni in merito, alle modalità di valutazione dell'azione sismica da applicare nella progettazione dell'intervento, alle modalità di redazione e deposito dei relativi elaborati di progetto nonché alla loro verifica di corrispondenza ai contenuti minimi di legge previsti per la corretta progettazione antisismica dell'opera ed alle modalità di effettuazione del relativo collaudo statico dell'opera.

II. idonee limitazioni in ordine all'altezza massima degli edifici in funzione delle tipologie strutturali, nonché delle opportune fasce di rispetto dal fronte strada al fine di garantire la transitabilità in base al rischio sismico (cfr DM 14/01/2008 punto 7.2.2; DM 16/01/1996 punto C.3).

III. l'individuazione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali secondo la normativa statale e regionale vigente, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo per le finalità di protezione civile conseguenti all'evento sismico, nonché specifiche azioni di riduzione del rischio sismico in relazione ai contenuti delle vigenti disposizioni normative (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003).

ART. 12 - AREE DEGRADATE PER PRESENZA STORICA DI RIFIUTI

1. DIRETTIVE:

a. Al rinvenimento di siti in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari dell'area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare un'indagine ambientale atta a verificare il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza.

b. I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto dei risultati delle indagini di cui sopra e garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

c. Per i siti già individuati dal PTCP nella tav. 2 e per quelli di nuovo rinvenimento di cui alla lett. a) del presente comma, dovranno essere attuate misure per la verifica del rischio ambientale e igienicosanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.

ART. 25 – AREE DI AGRICOLTURA MISTA A NATURALITÀ DIFFUSA

1 DIRETTIVA.

Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:

- a. orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
- b. valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
- c. limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;
- d. garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica.
- e. favorire le attività di commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") da parte delle imprese agricole.

ART. 29 - LA RISORSA ACQUA

1. DIRETTIVE: In sede di pianificazione, i Comuni dovranno rispettare, nella redazione di progetti di regimazione idraulica, la complessità eco sistemica del corso d'acqua incrementando la diversità biologica e disincentivando la semplificazione dell'ambiente e del paesaggio attraverso l'uso di materiali compatibili e di ingegneria naturalistica (che consente in particolare la protezione e il rinverdimento delle sponde attraverso l'uso di materiali viventi come piante presenti in situazioni naturali affini, in unione con materiali non viventi, pietre, terra, legno ecc.) e garantire il Deflusso Minimo Vitale (DMV) incentivando, fatta salva la sicurezza idraulica, tutti quei sistemi che trattengono a monte l'acqua.

2. PRESCRIZIONI: Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in alveo (per agevolare il deflusso delle acque con asporto di materiale litoide, rimozione o taglio di alberature in alveo, ecc.) o per ripristinare la funzionalità di opere idrauliche esistenti (ripristino di briglie, platee, soglie, ecc.) devono avere caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali allo stato dei luoghi, rispettando le caratteristiche di naturalità degli alvei, le aree di espansione e prestando massima attenzione alla vegetazione e fauna.

3. DIRETTIVE PER LE ZONE DI RICARICA DELLA FALDA:

a. Tali zone dovranno essere cartografate a livello comunale, nell'ambito degli studi geologici ed idrogeologici di settore o di altri strumenti necessari per la redazione del PAT/PATI.

b. In tali aree dovranno essere evitati potenziali rischi di inquinamento, quali ad esempio la localizzazione di nuovi siti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla classificazione del D. Lgs. 36/2003 o di industrie a rischio di incidente rilevante (con depositi di sostanze pericolose per l'ambiente).

c. Gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente.

d. La trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

4. DIRETTIVE RELATIVE ALLE MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA FALDA

a. Nella redazione dei PRC. i Comuni specificano, dettagliano e completano il bilancio delle disponibilità, dei prelievi e dei consumi idrici. A tal fine i Comuni provvedono ad aggiornare ed integrare gli indicatori ambientali, usandoli come riferimento per la valutazione delle conseguenze indotte dalle trasformazioni previste dal PRC. rispetto alle conseguenze che esse comportano sulla qualità e quantità della risorse idriche sotterranee e superficiali.

b. I Comuni, nei propri PRC., dispongono affinché le previsioni di nuove edificazioni e urbanizzazioni siano accompagnate da azioni specifiche per la tutela della risorsa acqua e per il risparmio idrico. La progettazione dovrà altresì prevedere valutazioni ulteriori di aspetto "naturalistico-ambientale", quali ad esempio le fasce di vegetazione arbustiva o ripariale a valle dei sistemi di scolo delle acque dai terreni agricoli, in grado di trattenere le sostanze chimiche e organiche veicolate dalle acque prima che queste raggiungano i corpi idrici.

c. I Comuni nei propri PRC:

- promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.

- incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.

d. Ogni intervento su siti di cave non più attive dovrà essere preceduto da una valutazione su una possibile utilizzazione degli stessi come sistemi per la ricarica delle falde. Tale destinazione, qualora percorribile e congrua, sarà prioritaria rispetto a qualsiasi altra finalità ipotizzata.

5. GEOTERMIA:

a. DIRETTIVA: I Comuni, nei propri PRC dispongono affinché siano applicati per gli impianti di scambio termico chiuso ed aperto gli appositi regolamenti provinciali che definiscono le modalità di realizzazione e gestione degli stessi, nonché le aree del territorio dove ne è consentita la realizzazione.

b. PRESCRIZIONE: L'installazione dei sistemi in oggetto è vietata fino alla approvazione dei regolamenti provinciali sopra indicati. Le misure di salvaguardia trovano applicazione nei limiti di un anno dall'adozione del presente Piano.

ART. 67 - AREE PRODUTTIVE AMPLIABILI

1. Sono aree produttive ampliabili quelle rilevanti per ubicazione e collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, la cui espansione è da privilegiare in ragione del ridotto impatto ambientale.

2. DIRETTIVA:

a. Per ogni area produttiva ampliabile indicata nella tav. 4, è ammesso un ampliamento massimo del 10% della sua superficie territoriale produttiva individuata dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente piano. Per le aree per le quali sono stati adottati ampliamenti nel periodo dal 01.01.2007 alla data di adozione del presente piano la percentuale del 10% va calcolata rispetto alla superficie originaria.

b. I PAT e i PATI individuano le aree produttive ampliabili e quelle non ampliabili, stabilendo il limite quantitativo massimo di espansione produttiva per ciascuna area produttiva come definito dal PTCP nelle presenti norme; sono fatte salve le previsioni dei PAT/PATI elaborati in copianificazione con la Provincia di Vicenza prima dell'adozione del presente piano.

c. È fatta salva la possibilità per i Comuni di proporre, nell'ambito di un Accordo Territoriale con la Provincia, anche nella forma della pianificazione concertata, aree ampliabili alternative, a

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

condizione che siano garantiti gli stessi livelli di qualità ambientale delle aree individuate dal PTCP, senza che ciò costituisca variante al PTCP.

3. Qualora non sia stata espressamente individuata un'area produttiva ampliabile all'interno del territorio comunale, il Comune stesso potrà provvedere a tale individuazione all'interno del PAT, di concerto con la Provincia, anche nell'ambito della copianificazione del PAT, senza che ciò costituisca variante al PTCP.

4. Tutte le nuove realizzazioni di superfici produttive relative ad aree ampliabili sono subordinate alle seguenti condizioni:

a. Per ogni area ampliabile devono essere dimostrati l'adeguato collegamento alla rete infrastrutturale di secondo livello (viabilità di interesse provinciale) e l'idonea dotazione di sottoservizi (acquedotto, fognatura separata bianca e nera, connessione con un impianto di depurazione). Non sono possibili ampliamenti delle aree produttive se risulta non attuato oltre il 40% della superficie già dedicata ad attività produttive dell'intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l'ampliamento.

b. Gli ampliamenti delle aree produttive non devono pregiudicare la funzionalità della rete ecologica provinciale o compromettere gli elementi della Rete Natura 2000. A tal proposito i Comuni dovranno elaborare idoneo studio della sostenibilità dell'intervento.

c. Ogni ampliamento di superficie produttiva dovrà garantire fin dalla sua attuazione i requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area.

d. Gli ampliamenti di aree produttive che abbiano un'influenza diretta sulla viabilità provinciale sono subordinati ad un accordo con l'Amministrazione Provinciale, definito ai sensi degli artt. 6, 7 della L.R. n. 11/2004, o nella forma della pianificazione concertata del PAT con la Provincia ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.

5. Per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP, i Comuni, in sede di pianificazione comunale o intercomunale, redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione, che definisce:

a. funzioni, attività, servizi ammissibili nell'area ed eventuali forme di incentivazione alla localizzazione e/o alla riconversione d'uso;

b. interventi finalizzati alla riqualificazione dell'area esistente anche definendo un programma economico-finanziario che individui le risorse pubbliche e private per la sua attuazione (anche attraverso le forme della programmazione negoziata/perequazione);

c. la quantificazione delle effettive esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività produttive e di servizio;

d. le forme più opportune per la gestione dell'area;

e. criteri per la riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo di risorse non rinnovabili prevedendo forme di incentivo con l'introduzione di premialità in termini di superficie coperta in caso di superamento in positivo di parametri minimi sul consumo energetico;

f. i criteri per il rilascio dei titoli abilitativi che incentivino la realizzazione di opere edilizie coerenti con gli obiettivi della qualità architettonica e con l'uso di tecnologie di bioedilizia nei fabbricati

g. criteri per favorire la densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;

h. forme di incentivo, anche ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04, per il trasferimento delle attività produttive fuori zona all'interno delle aree definite ampliabili, in particolare per quelle individuate come "incongrue" dal PRC definendo i criteri per la riqualificazione dei siti attualmente occupati dall'attività.

i. l'individuazione delle misure necessarie a far fronte all'impatto sociale e demografico derivante dall'attuazione dell'area e dall'insediamento delle attività,;

j. indicazione delle misure necessarie per ottimizzare le condizioni generali di mobilità delle persone e delle merci anche in relazione all'impatto del traffico generato dalle nuove aree previste

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

ART. 68 – AMPLIAMENTI ULTERIORI

1. DIRETTIVA: In deroga all'ART. 67, previa sottoscrizione di un Accordo Territoriale con la Provincia o nell'ambito della pianificazione concertata con la Provincia di cui all'art. 15 della L.R. 11/04, con l'attivazione, se necessario, delle procedure di perequazione territoriale possono essere concessi ampliamenti ulteriori esclusivamente allo scopo di ridurre il numero delle aree ampliabili, e/o risolvere situazioni eccezionali di aziende già insediate, nei seguenti casi:

a. Concentrazione in un'unica area dei possibili ampliamenti di più aree: per incentivare la realizzazione di ampliamenti alle zone produttive in un numero ridotto di aree, è possibile concentrare le capacità di più aree ampliabili, di uno o più Comuni, in un'unica area produttiva. L'Accordo Territoriale oltre a quanto già previsto, identifica:

I. l'area nella quale concentrare gli ampliamenti;

II. le aree che cedono la capacità di ampliamento.

b. Trasferimento di attività produttive da zone improprie. L'accordo dovrà contenere le opportune garanzie di riqualificazione dell'area da cui l'attività si trasferisce.

c. Per le aziende già insediate ed attive nel territorio che si trovano in situazioni eccezionali documentate e dimostrabili, allo scopo di soddisfare le specifiche necessità di ampliamento o di trasformazione legate alla loro crescita.

2. L'entità dell'area nella quale concentrare gli ampliamenti sarà definita in sede di accordo e/o coopianificazione con la Provincia.

3. L'accordo deve prevedere:

I. l'individuazione di misure di compensazione finalizzate a garantire l'interesse pubblico dell'intervento.

II. l'individuazione delle maggiori superfici produttive (rispetto ai limiti sopra definiti) che sarà subordinata alla effettiva presenza della attività produttiva proponente per un congruo periodo di tempo.

III. che nel caso di trasferimento, per l'area di provenienza della attività produttiva dovrà essere garantita la riqualificazione o la riconversione.

4. Gli ampliamenti ulteriori di cui al presente articolo non costituiscono variante al PTCP.

5. La procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive segue le procedure previste dalla normativa statale e regionale e costituisce un ulteriore strumento di deroga alle presenti norme.

ART. 69 - ACCORDI TERRITORIALI PER L'AMPLIAMENTO DI AREE PRODUTTIVE SOVRACOMUNALI

1. Sono aree produttive sovracomunali quelle che insistono sul territorio di due o più Comuni o sulle quali si concentrano le potenzialità di sviluppo di aree produttive di più comuni.

DIRETTIVE: L'Accordo territoriale relativo agli interventi nelle aree produttive sovracomunali, individuate tra le aree produttive ampliabili è promosso dalla Provincia o da altri enti interessati e comprende:

a. l'individuazione e la definizione di tutte le aree produttive coinvolte, a precisazione di quanto indicato nel PTCP;

b. la definizione delle linee evolutive del territorio coinvolto nell'accordo, con l'individuazione dei limiti dell'area sovracomunale ampliabile, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti;

c. la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'area, per perseguire efficacemente le disposizioni di cui agli ART. 67 e ART. 68;

d. le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, cui tali espansioni sono subordinate;

e. la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

f. la definizione delle modalità per il raggiungimento dei requisiti minimi di gestione ambientale dell'area entro un limite temporale predeterminato;

g. gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti.

3. Qualora l'accordo territoriale preveda espansioni insediative motivate in risposta ad esigenze di sviluppo o di trasferimento di specifiche aziende, all'Accordo territoriale accederanno, di norma, specifici accordi con le aziende interessate allo sviluppo o al trasferimento.

4. L'Accordo potrà prevedere diverse modalità di attuazione degli interventi nelle aree produttive sovracomunali. Potranno, a seguito dell'accordo territoriale, essere attivati PATTI settoriali specifici, piani attuativi o concorsi di idee.

ART. 70 - PEREQUAZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE DERIVANTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI

1. Per l'attuazione degli interventi previsti, la Provincia promuove Accordi fra gli enti interessati intesi al generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale.

2. Nell'ambito di tali Accordi, la Provincia promuove con i gli enti interessati, la costituzione e gestione di un fondo di compensazione finanziato anche con le risorse derivanti ai Comuni dagli oneri di urbanizzazione e dall'ICI dei nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari, nonché con eventuali ulteriori risorse anche della Provincia, per la realizzazione di infrastrutture e servizi utili alle zone produttive.

3. L'Accordo e la costituzione del fondo hanno lo scopo di ridistribuire fra i Comuni aderenti le risorse e gli oneri derivanti dai nuovi insediamenti di tipo produttivo, al fine di rendere indifferente, per quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione degli insediamenti stessi in determinati comuni piuttosto che altri, e in particolare di evitare le sperequazioni derivanti dalla tendenziale concentrazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e terziari nelle aree produttive sovracomunali.

4. L'Accordo, se indirizzato alla perequazione territoriale, deve prevedere, oltre a quanto previsto all' ART. 69

a. le modalità di gestione del fondo e la costituzione degli organi di gestione;

b. la precisazione delle tipologie di insediamenti che generano le risorse da conferire al fondo;

c. la specificazione della tipologia ed entità delle risorse da conferire al fondo;

d. le modalità di utilizzo delle risorse conferite al fondo.

e. Le risorse conferite al fondo sono utilizzate prioritariamente:

I. per la realizzazione degli interventi ambientali, infrastrutturali e organizzativi individuati negli accordi specifici per la qualificazione degli ambiti produttivi sovracomunali;

II. per la riqualificazione delle aree produttive sovracomunali;

III per il raggiungimento dei requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area, di cui al successivo ART. 72.

5. Esaurite le esigenze di cui sopra, le risorse conferite possono sia essere utilizzate per la realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse generale, sulla base di una scala di priorità stabilita dagli organi di gestione del fondo, sia ridistribuite ai Comuni aderenti, secondo una ripartizione perequata, non dipendente all'origine delle risorse stesse.

ART. 71 - DIRETTIVE PER LE AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI

1. Sono quelle aree produttive facenti parte del sistema delle aree produttive provinciale che, per caratteristiche ambientali o viabilistiche, non sono considerate ampliabili e che, nel medio periodo, dovranno essere riqualificate.

<p style="text-align: center;">G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p style="text-align: center;">RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p style="text-align: center;">11.11.2014 REV 02</p>
--	---	--

2. I Comuni, in sede di redazione dei PAT o PATI, svolgono un'analisi delle aree definite non ampliabili dal PTCP al fine di valutarle e classificarle rispetto alle seguenti definizioni:

a. Aree consolidate: sono aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, per la loro specializzazione e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti comunali vigenti, ma che non appaiono indicate per le politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale e urbanistica o di limiti di infrastrutturazione;

b. Da riconvertire – sono aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale è opportuna una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione. Per tali aree dovrà essere valutata l'opportunità del trasferimento in area produttiva ampliabile ai sensi del precedente ART. 68

3. DIRETTIVE: Nelle aree produttive non ampliabili "consolidate" ciascun Comune può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell'area interessata vigente alla data di adozione del presente piano, purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona.

L'ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti ambientale, paesaggistico, visivo ed acustico.

4. In deroga al comma 3, con le modalità di cui all'art. 68, possono essere concessi ampliamenti ulteriori per le aree produttive non ampliabili "consolidate" nei casi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. b) e c).

5. Nelle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" non sono possibili ampliamenti.

6. La riqualificazione delle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" è nel territorio Provinciale prioritaria rispetto all'urbanizzazione di nuove aree, secondo i seguenti criteri:

a. Nelle aree produttive non ampliabili contigue a tessuti urbani residenziali dovranno essere realizzati, prioritariamente, eventuali nuovi volumi residenziali previsti dal PAT, garantendo tutti i requisiti minimi propri di un nuovo insediamento residenziale (a titolo meramente esemplificativo: fognature separate, connessione ad un depuratore, quote di terreno permeabile e a verde ecc.), nonché aree per interesse pubblico (parchi, verde pubblico, scuole...);

b. Le aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primo livello dovranno essere prioritariamente riqualificate e trasformate per inserire eventuali nuove superfici direzionali o commerciali o per realizzare centri logistici da destinare alle attività di protezione civile (stoccaggio materiali, formazione, addestramento).

c. Qualora si tratti di insediamenti in un contesto extraurbano (industrie isolate o impianti zootecnici) non contiguo a centri abitati né connesso a viabilità principale, l'individuazione delle soluzioni ottimali avverrà tendendo al recupero dell'immagine del paesaggio rurale ed alla minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni, che potranno essere legate sia ai servizi all'agricoltura, sia ai servizi alla persona sia ad attività di servizi o terziario avanzato che non comporti aumento di traffico.

Analizzando quanto indicato nella tabella precedente e nelle successive norme tecniche di attuazione e considerando l'intervento in progetto, si determina che esso non risulta in contrasto con quanto previsto/prescritto dal P.T.C.P.

Piano di Assetto del Territorio (PAT)

Il Piano di Assetto Territoriale fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili. In particolare, Il Piano di Assetto Territoriale del comune di Bassano del Grappa mette in evidenza che l'area interessata dall'intervento in progetto è classificata come ATO (Ambito Territoriale Omogeneo) misto a dominante residenziale (vedi figura n. 5).




Fig. 5 – Estratto dal PAT del Comune di Bassano del Grappa; in rosso è evidenziata l'ubicazione del capannone, sede dell'impianto di recupero




Fig. 6 – Estratto dal PAT del Comune di Bassano del Grappa – Carta della Trasformabilità; in rosso è evidenziata l'ubicazione del capannone, sede dell'impianto di recupero

La Carta della Trasformabilità del PAT del Comune di Bassano del Grappa mette in evidenza che l'area oggetto di indagine è classificata come “ *area di urbanizzazione consolidata*” ed “ *i processi di trasformazione possono comprendere anche azioni di potenziamento e/o integrazione delle attrezzature, delle infrastrutture generali, dei servizi*”.

In riferimento al fatto che l'impianto è attualmente esistente, funzionante e regolarmente autorizzato dalla Provincia di Vicenza con provvedimento del 2008 e poi rinnovato nel 2013, considerato che l'intervento in progetto non prevede nuove costruzioni né modifiche degli edifici esistenti, concretizzandosi unicamente in opere di riorganizzazione degli spazi produttivi interni e dell'aumento della quantità di rifiuti da trattare all'anno (a seguito delle mutate condizioni del mercato), considerando che ad oggi non sono state rilevate particolari segnalazioni di criticità ambientali da parte degli abitanti presenti nell'area, si determina che non si rilevano elementi preclusivi al progetto in relazione a quanto previsto dal P.A.T. Nel paragrafo successivo il Piano degli Interventi, che è lo strumento operativo

che deve rapportarsi con gli strumenti di pianificazione comunale (PAT), mette in evidenza che la destinazione d'uso dell'area è compatibile con il Piano stesso.

Piano degli Interventi (PI)




Fig. 7 – Estratto dal Piano degli Interventi del Comune di Bassano del Grappa; in rosso è evidenziata l'ubicazione del capannone, sede dell'impianto di recupero

Zone per funzioni produttive		
	Zone produttive	Artt. 25,30,31,34
	Zone per strutture alberghiere	Artt. 25,32,34
	Zone agro-industriali	Artt. 25,33,34
	Fasce di rispetto edifici produttivi	Art. 35

Legenda Piano degli Interventi – Comune di Bassano del Grappa

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Il Piano degli Interventi del comune di Bassano del Grappa mette in evidenza che l'area interessata dall'intervento in progetto è classificata come Zona Produttiva (vedi figura n. 7).

Estratto dal Piano degli Interventi – Norme Tecniche Operative

ART. 25 - ZONIZZAZIONE FUNZIONALE

La disciplina delle funzioni esercitabili, delle modalità d'intervento e dei parametri urbanistici ed edilizi da osservarsi per l'attuazione del presente P.I. è disposta per specifiche zone di seguito elencate :

1 - ZONE PER FUNZIONI RESIDENZIALI

a) zone di interesse architettonico ambientale

– CS - centro storico di pregio

– NS - nuclei storici minori

– CM - ville e complessi monumentali

– VC (verde di contesto) – aree di valore e tutela - contesti di natura culturale di interesse ambientale paesaggistico

– Edifici di interesse ambientale

b) zone residenziali di completamento (Rn) assoggettate a I.E.D.

c) zone residenziali (Rn -P.U.A.) soggette a P.U.A.

2 - ZONE PER FUNZIONI PRODUTTIVE

a) zone produttive (industriali - artigianali - direzionali - commerciali – anonari) assoggettate a I.E.D.

b) zone produttive (industriali - artigianali - direzionali - commerciali – anonari) soggette a P.U.A.

c) zone per strutture alberghiere;

d) zone agroindustriali.

3 - ZONE AGRICOLE

4 - ZONE PER FUNZIONI PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

Norme comuni a tutte le zone:

a) gli edifici esistenti con destinazione d'uso conformi a quelle previste dal P.I. possono essere oggetto di ogni intervento edilizio compresa la demolizione con ricostruzione conservando o modificando le precedenti altezze e distanze;

b) per i fabbricati legittimamente assentiti finché in contrasto con le destinazioni del P.I. sono ammessi i soli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; sono comunque ammessi i volumi tecnici così come definiti nel R.E.;

c) tutti gli edifici devono essere intonacati entro la fine dei lavori;

d) movimenti di terra e muri di contenimento: ad esclusione di quanto stabilito dalle norme vigenti, qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna superiore a 40 cm deve essere chiaramente descritta ed espressamente autorizzata con Permesso di Costruire. Il movimento di terreno dovrà essere adeguatamente motivato da esigenze orografiche e/o costruttive. Gli scavi di sbancamento devono essere limitati ed il terreno di riporto sistemato in modo da assecondare l'originaria fisionomia del terreno. Eventuali muri di contenimento in zona a forte pendenza di norma non devono superare l'altezza di m 1,50; devono essere intervallati da terrazzamenti

di profondità non inferiore a metri 2,00, ed essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l'ambiente circostante;

e) deposito di materiali (ad esclusione quelli dell'art 13 lettera "h" del R.E.): sono ammessi i depositi temporanei di materiale anche a servizio di attività nel rispetto dei caratteri tipologici dell'area e previa eventuale apposita convenzione con l'Amministrazione comunale che definirà

<p style="text-align: center;">G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p style="text-align: center;">RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p style="text-align: center;">11.11.2014 REV 02</p>
--	--	--

i tempi e le polizze fidejussorie a garanzia della tutela dell'area;

f) il Dirigente può, sentito eventualmente il parere della C.E. – C.E.I. con opportune motivazioni, dettare particolari prescrizioni per assicurare la conservazione e tutela delle caratteristiche architettoniche e del particolare pregio storico o ambientale dei singoli edifici anche se non rientrano nei vincoli specifici o non sono segnalati nelle tavole di P.I.;

g) ad esclusione degli interventi di E.R.P., negli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione edilizia che prevedono più di 3 alloggi, almeno il 50% (cinquantapercento) degli stessi deve avere una superficie utile, così come definita ai precedenti articoli, pari o superiore a 60 mq;

h) per gli edifici legittimamente assentiti sono ammessi interventi di ricomposizione edilizia con recupero dei volumi esistenti e nel rispetto degli altri parametri di zona ad esclusione dell'indice di zona;

i) i pannelli relativi a pensiline e tettoie realizzate ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i. (c.d. Piano casa) sono ammissibili su qualsiasi tipologia di copertura; la legittimità urbanistica di tali pensiline e tettoie decade automaticamente, con conseguente obbligo di immediata demolizione, nel momento in cui non dovessero essere più utilizzate a supporto di celle fotovoltaiche dedicate alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

j) per i "siti di discarica dismessi" individuati nella tav.1/V del P.I. non sono ammesse trasformazioni fino a quando non sia valutato, attraverso apposito monitoraggio, il rischio residuo di tali siti;

k) per gli ambiti indicati in cartografia come "Accordo pubblico-privato per aree da destinare a prima casa" sono ammessi gli interventi edilizi definiti dalla convenzione da attuarsi tramite I.E.D. e nel rispetto dei parametri e dei vincoli in essa contenuti. L'attuazione di tali interventi dovrà rispettare le caratteristiche previste per la zona omogenea sottostante e le eventuali prescrizioni contenute nel P.M.A.

All'interno degli ambiti indicati in cartografia come "Accordo pubblico-privato per aree da destinare a prima casa" può essere realizzata la sola capacità edificatoria concessa con la "Variante al Piano degli Interventi finalizzata all'individuazione di aree residenziali da destinare a prima casa e sistemazioni cartografiche", indipendentemente dalla zona omogenea sottostante e dall'eventuale indice edilizio associato

ART. 30 - ZONE PRODUTTIVE ASSOGGETTATE A I.E.D.

Comprendono le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali, artigianali, direzionali, commerciali e anonari.

I parametri urbanistici di ciascuna zona sono riportati nell'Abaco.

Per le destinazioni d'uso valgono le norme previste dall'articolo 34.

In queste zone il P.I. si attua generalmente per I.E.D.. La dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità insediativa prevista nel P.U.A., deve rispettare i limiti previsti dall'articolo 21. Per le zone Prod1, Prod2, Prod3 e Prod4, fino a quando non sia attuata una progettazione unitaria, con apposito PP con le attigue zone a PUA obbligatori n.1 e n.2 è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria o interventi obbligatori a termini di legge (sicurezza del lavoro, tutela ambientale ecc.). Nel caso di interventi diversi da quelli sopra citati la dotazione di spazi pubblici e la cessione degli standard va fatta anche con riferimento all'esistente edificato ancorché non interessato dagli interventi di cui sopra, salvo che le aree a standard siano già state oggetto di monetizzazione o già cedute o vincolate ad uso pubblico.

ART. 31 - ZONE PRODUTTIVE ASSOGGETTATE A P.U.A.

Comprendono le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali, artigianali, direzionali, commerciali e anonari.

I parametri urbanistici di ciascuna zona sono riportati nell'Abaco.

Per le destinazioni d'uso valgono le norme previste dall'articolo 34.1.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--	---	----------------------

In queste zone il P.I. si attua attraverso P.U.A.. La dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità insediativa prevista nel P.U.A., deve rispettare i limiti previsti dall'articolo 22.

ART. 34 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER FUNZIONI PRODUTTIVE

1 - Nelle zone produttive individuate dal P.I. sono consentite solamente le seguenti destinazioni :

- a) attività produttive, artigianali, artigianali di servizio, industriali e di servizio;
- b) uffici pubblici e privati;
- c) grotte di sale, agenzie d'affari, immobiliari e turistiche;
- d) depositi e magazzini, collegati funzionalmente sia per destinazione d'uso che per dimensioni ad attività ammesse;
- e) impianti ed attività a servizio del traffico (garages, officine, distributori carburanti, mostre e negozi di autoveicoli con autofficina con superficie di vendita non superiore a 1.000 mq);
- f) attività di spedizione merci, deposito automezzi, ecc.;
- g) abitazione per il titolare ed il personale di custodia, con un massimo di 150 mq per lotto e comunque compresi nella Su massima;
- h) impianti di stoccaggio merci, magazzini, depositi, attività di logistica;
- i) mostre commerciali, sale di esposizione senza attività di vendita; qualora fosse esercitata la vendita si ricade nella tipologia degli esercizi commerciali di cui ai successivi punti n) o) p) e q);
- j) impianti annonari e per l'approvvigionamento di derrate;
- k) attività di manutenzione e lavorazione dei prodotti;
- l) palestre ginnico-sportive - circoli sportivi, circoli ricreativi, associazioni ONLUS, culturali, artistiche, dilettantistico - sportive, circoli privati con o senza somministrazione;
- m) discoteche e sale da ballo;
- n) destinazioni commerciali con esercizi di vicinato e attrezzature per la ristorazione;
- o) destinazioni commerciali con medie strutture di vendita, nel rispetto dei criteri emanati dalla normativa vigente, nelle seguenti zone:

- Prod 13
- Prod 25
- Prod 33
- Prod 38
- Prod 63
- Prod 69
- Prod 123
- Prod 373
- R 239

Sono fatte salve eventuali medie strutture esistenti assentite con regolare autorizzazione commerciale;

p) destinazioni commerciali con parco commerciale, nel rispetto dei criteri emanati dalla normativa vigente, nelle seguenti zone:

- obbligo PUA prod n. 38

q) le grandi strutture di vendita, nel rispetto dei criteri emanati dalla normativa vigente, sono consentite solo nelle seguenti zone:

- Prod 78
- PUA prod n. 483

r) le attività commerciali all'ingrosso sono consentite solo nelle seguenti zone:

- PUA prod n.322

2 - Nelle zone per strutture alberghiere individuate dal P.I. sono consentite le seguenti destinazioni :

<p style="text-align: center;">G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p style="text-align: center;">RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p style="text-align: center;">11.11.2014 REV 02</p>
--	--	--

- a) attività ricettive quali alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere (con annesse attività di parrucchiera, estetista, barbiere al servizio esclusivo dell'attività);
- b) esercizi commerciali di vicinato;
- c) mostre, sale da esposizione e convegni;
- d) uffici pubblici e privati;
- e) impianti per attività al servizio del traffico (garages, officine, distributori di carburanti, ecc.);
- f) abitazioni per il titolare, il personale di custodia e gli addetti non residenti con un massimo di 150 mq per lotto e comunque compresi nella Su massima.

3 - Nelle zone per insediamenti agroindustriali individuate di P.I. sono consentite le seguenti destinazioni:

- a) attività agroindustriali comprendenti l'eventuale spazio per l'esposizione e la vendita di prodotti di propria produzione, a condizione che la superficie di vendita non superi il 10% della Su complessiva;
- b) abitazione per il titolare ed il personale di custodia, con un massimo di 150 mq per lotto e comunque compresi nella Su massima.

4 - Gli insediamenti di industrie insalubri di prima classe di cui all'articolo 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e s.m.i., sono consentiti, a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione dagli inquinamenti, previo parere dell'A.S.L..

Analizzando quanto sopra indicato e considerando l'intervento in progetto si determina che esso non risulta in contrasto con quanto prescritto dal Piano degli Interventi.

Piano di Classificazione Acustica

Il comune di Bassano del Grappa è dotato di Piano di classificazione acustica.

La classificazione acustica, intesa come strumento di pianificazione del territorio per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico, è stata introdotta nel nostro paese dal D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". L'art. 2 comma 1 del decreto, infatti, stabiliva che i Comuni dovevano adottare il piano di classificazione (zonizzazione) acustica del territorio.

Il concetto di zonizzazione acustica è stato poi ripreso in maniera più incisiva dalla legge 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" attraverso l'art. 6 il quale indica chiaramente che il piano di classificazione acustica del territorio è di competenza del Comune.

Molto schematicamente tale operazione consiste in:

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------


- suddivisione del territorio in 6 zone omogenee sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio (le 6 classi sono già state individuate dal D.P.C.M. 1/3/91 e attualmente confermate dal D.P.C.M. 14.11.1997);
- assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di un valore limite massimo diurno e notturno valido per la rumorosità in ambiente esterno.

Analizzando la tavola del Piano di zonizzazione acustica vigente risulta che l'area oggetto dell'intervento in progetto è situato in zona classificata come:

CLASSE V – aree prevalentemente industriali

Classi di destinazione del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4 - Valori limite assoluti Leq dB(A) (Tabella "C" allegata al DPCM 14/11/97)



*Fig. 6 – Piano di classificazione acustica del comune;
l'area in oggetto è contrassegnata dalla freccia*

Nel mese di settembre 2014 sono state eseguite le misurazioni dei livelli sonori presenti nell'area (rumore ambientale dovuto all'attività della ditta) con tempi di misura sufficienti a fornire una valutazione rappresentativa dei fenomeni sonori attualmente presenti, in relazione alla tipologia di rumore analizzato.

Per maggiori dettagli si veda la documentazione di impatto acustico allegata alla documentazione trasmessa alla Provincia di Vicenza (documentazione redatta in conformità al documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n. 447/95"). Di seguito si riportano le conclusioni:

*“ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge 26.10.1995 n. 447, si determina che per l'impianto di recupero rifiuti in via Cà Dolfin, 176, in zona industriale di Bassano del Grappa (VI) i valori di *rumore diurno rientrano nei limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997 e dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, mentre non sono previste lavorazioni nelle ore notturne.* “*

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Le modifiche da apportare all'impianto non comportano l'insorgere di significative nuovi fonti di rumore e pertanto, in base a quanto analizzato durante l'indagine fonometrica, si determina che l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, dal punto di vista dell'analisi acustica sarà in armonia con il contesto ambientale nel quale andrà realizzato.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

SEZIONE III – CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

1 PREMESSA

Il presente documento costituisce la “Sezione 3 – Caratteristiche dell’Impatto potenziale” dello Studio preliminare Ambientale e viene articolato secondo quanto stabilito dall’Allegato V alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 4/2008, affrontando le seguenti argomentazioni:

- 1) Portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- 2) Natura transfrontaliera dell’impatto;
- 3) Ordine di grandezza e complessità dell’impatto;
- 4) Durata e complessità dell’impatto;
- 5) Probabilità dell’impatto;
- 6) Durata, frequenza e reversibilità dell’impatto;

Si ritiene necessario evidenziare che i contenuti delle Sezioni 1 e 2 dello “Studio preliminare ambientale” hanno evidenziato l’assenza di impatti significativi sull’ambiente dell’intervento proposto dalla ditta G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.

2 PORTATA DELL'IMPATTO

L’impianto è attualmente esistente, in attività e regolarmente autorizzato dalla Provincia di Vicenza. Le modifiche richieste non comportano aumenti di nuove fonti di emissione o incrementi di sorgenti sonore, non sono previsti ampliamenti alla struttura esistente e pertanto la portata dell’impatto, a seguito delle modifiche richieste, sarà limitata, come evidenziato nei paragrafi precedenti. Di seguito un breve riepilogo dell’analisi degli impatti.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

Attualmente la ditta G.P. GESTORI PALLETS s.r.l. è iscritta al n. 1/2008 del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi previsti dagli art. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e dal DM 05/02/1998.

L'impianto è inserito nella zona produttiva situata a Sud del centro abitato di Bassano del Grappa e pertanto la maggior parte degli edifici che circondano l'impianto sono fabbricati di tipo industriale/artigianale. Sono presenti civili abitazioni del tipo case sparse (potenziali recettori) ad una distanza compresa tra 100 m e 120 m dal fabbricato sede dell'impianto.

L'accesso carraio all'impianto avviene da via Cà Dolfin e la perimetrazione dell'area è realizzata in parte mediante un muro in calcestruzzo di altezza pari a 2 metri (lato sud) e in parte mediante recinzione metallica con zoccolo in calcestruzzo (lati nord, ovest ed est).

L'area è formata da un capannone e da un'ampia area scoperta, in particolare:

- Superficie coperta del capannone: 1100 mq circa;
- Area piazzale adiacente e circostante i fabbricati: 6400 mq.

L'intervento in progetto, con le modifiche richieste, genera le seguenti tipologie di emissioni verso l'esterno conformi ai limiti di legge (per maggiori dettagli si veda la sezione 1 dello studio preliminare ambientale):

1) Emissioni sonore:

La rumorosità ambientale verso l'esterno rispetta quanto previsto dalla legge 26/10/95 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dal D.P.C.M. 14/11/1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) ed il Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Le modifiche richieste non comportano l'insorgere di nuove sorgenti di emissione sonora e pertanto l'impatto acustico produrrà effetti non significativi sull'ambiente circostante.

2) Emissioni in atmosfera:

La ditta risulta autorizzata con il provvedimento Prot. 50061/AMB del 04/07/2013.

Le modifiche richieste non comportano nuove fonti di emissione e pertanto l'impatto sulle emissioni in atmosfera produrrà effetti non significativi sull'ambiente circostante.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

3) Scarichi idrici:

In riferimento alle acque di scarico si precisa che non sono presenti scarichi industriali; le uniche acque scaricate sono quelle meteoriche non di dilavamento di rifiuti e quelle fognarie equiparate agli insediamenti civili. Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale asfaltato defluiscono nei pozzetti di raccolta "a tenuta" e nella rete scolante (condotte in pvc); i pozzetti e le caditoie sono presenti in numero adeguato, opportunamente disposti, tra loro collegati tramite condotta in PVC; successivamente le acque vengono poi convogliate ad un impianto di trattamento (disoleatore) ed infine ai pozzi perdenti.

Le modifiche richieste non comportano variazioni sostanziali rispetto a quanto già autorizzato.

4) Viabilità:

I problemi viabilistici e relativi problemi di inquinamento da rumore e da gas di scarico sono connessi all'afflusso dei camion in entrata e uscita per il trasporto dei rifiuti e MPS.

La viabilità di accesso all'impianto si presenta idonea in quanto l'accesso alla zona produttiva avviene per mezzo di Via Cà Dolfin che si connette direttamente alla viabilità principale (SS47 Valsugana, SS248 Marosticana).

Sulla strada Via Cà Dolfin transita anche il traffico veicolare leggero e pesante che interessa le altre attività produttive e commerciali esistenti nella stessa zona.

Attualmente il flusso di mezzi in entrata a settimana è pari a 1 – 2 mezzi. Con le modifiche che si chiedono di apportare all'impianto, in particolare un aumento della quantità annuale dei rifiuti trattati, il flusso futuro dei mezzi è stimato in 4 – 5 mezzi al giorno.

Tenendo in considerazione le seguenti osservazioni:

- l'afflusso limitato poiché la movimentazione in entrata e uscita avviene per carichi completi e generalmente tramite veicoli della ditta;
- il non previsto conferimento diretto di rifiuti da parte dei singoli produttori;
- la localizzazione dell'impianto all'interno di una zona produttiva;

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

- la tipologia delle arterie stradali interessate, che permettono il transito dei mezzi pesanti;
- l'assenza nella rete interessata dai tragitti previsti di strutture stradali locali a sedime ridotto o non pavimentate adeguatamente;

Si può giudicare del tutto trascurabile la capacità di questa attività di incrementare i problemi sulla viabilità e relative problematiche connesse, a seguito delle modifiche richieste; l'impatto sulla viabilità risulta non significativo.

Dalle considerazioni sopra riportate si evidenzia che la portata dell'impatto è limitata al solo comune di Bassano del Grappa (VI).

3 NATURA TRANSFRONTALIERA DELL'IMPATTO

In considerazione del fatto che il sito interessato non è ubicato in prossimità della frontiera italiana, l'intervento in progetto non prevede alcun tipo di effetto transfrontaliero.

4 PROBABILITA' DELL'IMPATTO

Al fine di stabilire caratteristiche quali "durata", "frequenza" e "reversibilità" dell'impatto sull'ambiente dovuto all'attività della ditta G.P. GESTORI PALLETS s.r.l., a seguito delle modifiche richieste, è necessario stabilire se vi sia effettivamente un impatto. Al fine di rispondere a tale esigenza le valutazioni tecniche sono state articolate per aspetti specifici:

Aspetto Edilizio: non è previsto l'ampliamento del capannone ad uso industriale ed aumenti di superfici coperte.

<p>G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.</p>	<p>RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare</p>	<p>11.11.2014 REV 02</p>
--	--	------------------------------

Aspetto Urbanistico: il lotto di intervento è inserito all'interno di un contesto urbanistico che il Comune di Bassano ha destinato alle attività produttive e pertanto l'intervento proposto risulta compatibile. L'area inoltre è asservita da una adeguata struttura viaria.

Aspetto Ambientale: In base a quanto evidenziato nei paragrafi precedenti gli impatti ambientali dovuti alle attività in progetto (richiesta di modifiche all'attuale autorizzazione al recupero) non produrranno effetti significativi sull'ambiente circostante rispetto alla situazione attuale.

Inoltre, l'impianto, essendo sottoposto ad una rigida procedura di autorizzazione all'esercizio e successivo controllo sulla gestione da parte degli organi competenti (vedi verifica di assoggettabilità a VIA e Autorizzazione Unica Ambientale), dovrà puntualmente rispettare le normative in materia ambientale, di sicurezza e di tutela della salute pubblica. Inoltre, le tecnologie impiantistiche, di carattere moderno ed innovativo, propongono un ciclo di processo perfettamente rispondente alle norme tecniche vigenti in materia.

In termini di rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza si precisa che l'impiantistica risulta munita di tutti i presidi e gli approntamenti necessari a garantire gli standards di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro nei modi e nei termini dettati dal disposto quadro Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i. La ditta è in possesso del Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Infine, in riferimento al fatto che l'impianto è attualmente esistente, funzionante e regolarmente autorizzato dalla Provincia di Vicenza con provvedimento del 2008 e poi rinnovato nel 2013, considerato che l'intervento in progetto non prevede nuove costruzioni né modifiche degli edifici esistenti, concretizzandosi unicamente in opere di riorganizzazione degli spazi produttivi interni e dell'aumento della quantità di rifiuti da trattare all'anno (a seguito delle mutate condizioni del mercato), considerando che ad oggi non sono state rilevate particolari segnalazioni di criticità ambientali da parte degli abitanti presenti nell'area, si determina che l'attività della ditta G.P. GESTORI PALLETS s.r.l. non comporterà rischi stimabili per la salute pubblica, né per gli addetti, né tanto meno per la popolazione che vive e lavora nei dintorni dell'impianto di recupero.

G.P. GESTORI PALLETS s.r.l.	RELAZIONE TECNICA Studio Ambientale Preliminare	11.11.2014 REV 02
--------------------------------	--	----------------------

Aspetto Paesaggistico: come descritto nella Sezione 2 dello “Studio preliminare ambientale” l’area in cui è attualmente ubicato l’impianto non è inserita all’interno di aree soggette a vincolo ambientale e/o paesaggistico per cui l’attività non ha influenza sulle stesse.

Dalla valutazione dei contenuti delle Sezioni 1 e 2 dello “Studio preliminare ambientale” emerge che l’attività della ditta G.P. GESTORI PALLETS s.r.l., a seguito delle modifiche richieste, non avrà impatti significativi sull’ambiente circostante per cui non si ha necessità di approfondire caratteristiche quali “durata”, “frequenza” e “reversibilità” dell’impatto.

Cittadella, Novembre 2014

Riva Nuova s.r.l.
Ing. BONALDO Simone



A circular blue professional stamp from the Province of Padova, Italy, for the Order of Engineers. The stamp contains the text: "ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di PADOVA", "ING. BONALDO SIMONE", and "n. 3162". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.